

Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell'articolo 23 ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39.

Le disposizioni dettano una disciplina transitoria in attesa dei decreti attuativi di cui all'articolo 4 comma 1-quinquies del D.Lgs 192/05 (come modificato dal D.Lgs 48/2020) che daranno indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa.

La previsione normativa di estendere l'accatastamento a tutti gli impianti termici alimentati a biocombustibile solido, adottando procedure diversificate a seconda della taglia di potenza utile nominale, risponde, in primo luogo, a una **necessità conoscitiva finalizzata a migliorare il quadro numerico degli apparecchi responsabili delle emissioni** inquinanti prodotte da questi impianti e che attualmente risulta fortemente sottostimato e incerto. Risulta infatti fondamentale mettere in relazione la diffusione di questi impianti e i fenomeni di inquinamento da PM10 al fine di migliorare le politiche per il contrasto dell'inquinamento atmosferico.

2. Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni riguardano gli impianti termici civili alimentati da biocombustibile solido

in riferimento a:

- requisiti per l'installazione e l'esercizio;
- documentazione che identifica l'impianto termico;
- controlli, ovvero ispezioni e accertamenti, da intendersi come interventi di verifiche tecniche e documentali anche in sito

2. Il presente provvedimento si applica **a tutti gli impianti termici civili** alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare **fino a 3 MW**; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati per la cottura dei cibi purché collegati ad un impianto di riscaldamento ad acqua (esempio: termo-cucina). Restano esclusi gli apparecchi/generatori utilizzati per alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale.

3. Definizioni

Impianto termico

tenuto conto delle finalità del d.lgs. 192/05 e della definizione di cui all'art. 2 comma 1, I-tricies dello stesso provvedimento (come modificato dal d.lgs 48/2020), l'impianto termico è costituito **da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, al quale attribuire un unico codice catasto.** Pertanto, nel caso in cui l'impianto sia composto da più generatori, il codice catasto è unico e l'impianto termico ricomprende anche gli apparecchi a biomassa, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kW.

4. Modalità di accatastamento ordinario (impianti sopra 10 kW)

Accatastamento secondo le procedure individuate dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 23 sexies comma 1 lettere c) e d) della LR 39/05.

1) **l'installatore abilitato** ai sensi del DM 37/08 2, in fase di messa in servizio di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora accatastati;

2) **il manutentore abilitato** ai sensi del DM 37/08, in caso di manutenzione di un impianto non ancora accatastato;

→ Gli installatori o i manutentori devono accatastare l'impianto sul CIT-SIERT e compilare il Libretto. In caso di sostituzione del generatore l'installatore deve aggiornare la sezione «generatori».

3. Dovrà essere esplicitata in fase di accatastamento la **classe di efficienza energetico-ambientale** dell'apparecchio ai sensi del **D.M. 7 novembre 2017 n. 186**. In assenza del certificato ambientale, ovvero di documentazione che attesti la classe energetico-ambientale dell'impianto da accatastare, l'operatore dovrà inserire una nota nella quale segnala l'impossibilità di accertare la stessa.

4. Il **responsabile dell'impianto** è tenuto a fornire tutte le informazioni al soggetto demandato alla trasmissione della documentazione, al fine della corretta localizzazione dello stesso nel catasto.

5. Modalità di registrazione o accatastamento semplificato (impianti a biomassa < 10 kW)

- Prescrizioni transitorio in attesa del nuovo dpr 74

2. Si prevedono **due modalità di registrazione/accatastamento dell'impianto:**

→ Per impianti installati prima dell'entrata in vigore della dgr 222/2023, accatastamento del responsabile di impianto con SPID sul SIERT

→ Per impianti installati dopo, accatastamento da parte del manutentore-installatore sul SIERT

5. Sono esclusi dalla procedure di accatastamento nel SIERT gli impianti non utilizzati o comunque da intendersi ad uso saltuario. Tuttavia, per motivi di censimento richiesta Autocertificazione del RI in due casi di specie:

→ Impianti chiusi, dismessi, non funzionanti

→ gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW utilizzati in maniera occasionale e saltuaria, individuabili nei soli casi in cui nell'abitazione non sia presente ulteriore sistema di riscaldamento per il quale sussista obbligo di accatastamento

6 Gestione e manutenzione dell'impianto

1. **L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione** di impianti termici alimentati da biomassa legnosa o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e **in possesso della qualifica FER** ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 28/2011 e in conformità alle istruzioni tecniche rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale e nel rispetto delle disposizioni tecniche ed amministrative riguardanti la prevenzione incendi e la sicurezza idronica, ove applicabili.

7 -Requisiti degli impianti termici

1. Sono confermate le disposizioni della DCR 72 del 18 luglio 2018 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014) di seguito indicate:

- **divieto di installare**, su tutto il territorio regionale generatori non inferiori a “**4 stelle**”, ai sensi del d.m. 186/2017, a partire dall'1 settembre 2018;

- **divieto di utilizzo** di biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni.

La misura si applica ai soli comuni critici per il materiale particolato fine PM10 e relativamente alle sole aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri e individuate ai sensi dell'art. 12 della legge regione dell'11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria e ambiente). Dalla misura sono escluse in ogni caso le aree non metanizzate e non si applica alle ristrutturazioni dove sono già presenti impianti di riscaldamento a biomassa.

7 -Requisiti degli impianti termici

2. La classe di appartenenza di cui sopra deve essere dimostrata unicamente con la certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale n.186/2017, rilasciata da un organismo notificato e resa disponibile dal produttore. I requisiti di cui sopra si applicano alle caldaie fino a 500 kW. Restano escluse dall'obbligo di dotazione della certificazione ambientale ex d.m. 186/2017 le stufe ad accumulo progettate ed assemblate in opera secondo la norma UNI EN 15544", in quanto non certificabili ai sensi del suddetto decreto.

3. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 500 kW sono soggetti ai limiti di emissione di cui all'art. 286 del d.lgs. 152/2006. Tutti gli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza inferiore a 3 MW sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

8 Verifica dei requisiti in esercizio

1. I responsabili degli impianti termici civili, con una potenza al focolare compresa **fra 35 kW ed inferiore o uguale a 500 kW**, classificati con almeno 4 stelle e con emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017 da allegare obbligatoriamente al libretto di impianto, possono sostituire i controlli annuali sui valori delle emissioni previsti dall'art. 286, comma 2, del d.lgs. 152/2006 attraverso le verifiche previste dal DPR 74/2013, svolte dai manutentori con le periodicità previste dal medesimo decreto (cfr. Allegato A), effettuando in opera anche la misurazione del tiraggio e del rendimento nonché l'analisi dei prodotti della combustione in conformità alla norma UNI 10389-2:2022. I risultati delle suddette misurazioni dovranno essere riportati nel libretto d'impianto a mezzo di apposito rapporto di prova contenente gli elementi di cui al punto 8 della citata norma UNI 10389:2.

2. I controlli annuali sui valori delle emissioni previsti dall'art. 286, comma 2, del d.lgs. 152/2006 si applicano agli impianti termici civili con potenza superiore a 500 kW e a quelli non compresi al punto 1 del presente paragrafo.

3. Il rispetto dei valori limite di emissione prescritti deve essere dimostrato in occasione delle verifiche annuali ex art. 286 del d.lgs. 152/2006 (riportati nel Libretto di Impianto).

9 - Pulizia della canna fumaria

1. Al fine di ridurre le emissioni nocive (dovute all'eccessivo spessore della fuliggine) e di evitare i rischi di incendio, la pulizia del canale da fumo e del camino deve essere effettuata in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, secondo quanto indicato al punto 4.2 della norma UNI 10847:2017.
2. La pulizia deve essere eseguita almeno una volta all'anno e in ogni caso prima di ogni manutenzione e/o verifica energetica dell'impianto termico/generatore/apparecchio in assenza delle indicazioni di cui al punto precedente.
3. La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, deve essere attestata mediante rilascio di apposito rapporto di pulizia, che a titolo esemplificativo può riprendere il modello di cui all'appendice B della norma UNI 10847:2017.

10 Requisiti della biomassa

2. Il **pellet** utilizzato in generatori di **potenza termica nominale fino a 35 kW** deve essere certificato di classe A1 da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065 sulla base delle analisi delle proprietà del combustibile accreditate secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2. Per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La documentazione di acquisto deve riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e/o distributore.

3. Il **cippato** deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065 sulla base delle analisi delle proprietà del combustibile accreditate secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-4 e deve essere classificato di qualità pari o superiore alla classe per cui il generatore è stato certificato. La documentazione di acquisto deve riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e/o distributore. **Nel caso di autoproduzione** è richiesta un'attestazione di conformità, di validità annuale, rilasciata da un laboratorio accreditato ISO/IEC 17025, con riferimento alla UNI EN ISO 17225-4.

4. La **legna da ardere acquistata** deve essere certificata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietà del combustibile accreditate secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-5. Potrà essere utilizzata solo legna da ardere, **ad eccezione dell'autoproduzione**, appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato omologato, oppure appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La documentazione di acquisto dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore.

12 Disposizioni finali

1. Ove non diversamente indicato, le presenti disposizioni entrano in vigore dall'entrata in vigore della presente deliberazione.
2. Gli obblighi di accatastamento e registrazione di cui ai punti 4 e 5 delle presenti disposizioni devono essere assolti dai proprietari/manutentori/responsabili di impianto **entro e non oltre 30 settembre 2023**.